Avvocatura dello Stato
Via Alfredo Testoni n. 6 - Bologna
Tel. 051-0569700- Fax 051-232297
PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
C.F. ads80068910373

Ct. 3913/19 LP/rl

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6

Appellante

CONTRO

ESPOSITO Francesca

(Avv.ti Marco Filippo TAGARIELLO e Michela PIGNATELLI)

Appellata

IN PUNTO A:

Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, sez. lavoro, n. 260 pronunciata il 15.04.2021, in causa R.G. n. 2884/19.

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

***

L'Amministrazione in epigrafe indicata appella con il presente atto la sentenza indicata ritenendola illegittima ed ingiusta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Esposito Francesca conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il Miur esponendo:

- di essere docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A022, assunta in ruolo dall'a.s. 2014/2015,
- di aver partecipato alla procedura selettiva indetta con Decreto Dipartimentale n. 2021/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 2 del 2019, per la selezione del personale docente da destinare all'estero;
- che, ai fini della partecipazione alla selezione in parola, ai candidati venivano richiesti i seguenti requisiti: il possesso di un contratto a tempo indeterminato; di aver maturato un servizio effettivo di almeno 3 anni nel territorio metropolitano, con esclusione dell'iniziale anno di prova e dell'anno in corso; il possesso di un punteggio per titoli (culturali, professionali e di servizio) pari a 25 punti;

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

- di essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal bando, avendo dichiarato, nella propria domanda di partecipazione, di essere insegnante di ruolo sul territorio metropolitano a far data dall'anno scolastico 2014/2015 e di possedere un punteggio complessivo di 31 punti;
- di essersi collocata, a seguito del colloquio orale, all'undicesima posizione della graduatoria generale con complessivi 69 punti (pari alla quarta posizione per la classe di concorso A022);
- che tuttavia, in data 15.10.2019, il MIUR aveva pubblicato sul proprio sito internet decreto di esclusione di essa ricorrente, emesso sull'assunto che ella sarebbe stata priva sia del requisito di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, D.D. 2021 del 2018 (ovvero il possesso del servizio effettivo in territorio metropolitano per almeno 3 anni), sia del punteggio necessario (almeno 25 punti) per l'ammissione al successivo colloquio orale, con ciò estromettendola dalla nuova graduatoria.

Tanto premesso, la ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto carente di motivazione ex art. 3 L. 241/90.

Lamentava inoltre la violazione dell'art. 3 dello stesso D.D. n. 2021 del 2018, rilevando che essa ricorrente era in possesso del requisito di partecipazione previsto dalla predetta norma, ossia un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno 3 anni nel territorio metropolitano, essendo stata immessa

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

in ruolo a far data dall'a.s. 2014/2015.

Quanto invece all'asserita mancanza dei 25 punti richiesti per l'ammissione al colloquio orale, assumeva che l'esclusione conseguiva all'illegittima omessa valutazione, da parte del Miur, del periodo di servizio pre-ruolo svolto da essa ricorrente. Sul punto, precisava che l'allegato 3 del D.D. 2021/2018, nello specificare quanto ai titoli di servizio che sarebbero stati assegnati 2 punti per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto, non richiedeva affatto che il servizio prestato dovesse essere stato svolto a seguito di immissione in ruolo a tempo indeterminato. Deduceva altresì che l'inclusione del servizio pre-ruolo all'interno dei titoli valutabili si poneva in linea di continuità con le direttive europee e le statuizioni della Corte di Giustizia, e che una interpretazione differente avrebbe violato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Ciò premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, anche in via d'urgenza, accertasse e dichiarasse il

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

diritto di essa ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria relativa alla procedura di selezione avviata con il decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 dicembre 2018, n. 2021 e, previo accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione, condannasse la PA convenuta a reinserire essa ricorrente in graduatoria.

Chiedeva altresì pronunciarsi condanna generica ai sensi dell'art. 278 cpc nei confronti del Ministero convenuto per il risarcimento dei danni conseguenti, il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Miur, eccependo in via preliminare la improcedibilità del ricorso per non essere stati evocati in giudizio i controinteressati, litisconsorti necessari. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

Con ordinanza del 14.1.2020, il giudice rigettava l'istanza cautelare della ricorrente per difetto del presupposto del *periculum*.

Nel giudizio di merito veniva poi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, cui provvedeva ritualmente la ricorrente, e il Giudice fissava udienza di discussione.

Infine, il giudice decideva la causa con la sentenza ora appellata.

MOTIVI

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 64/2017 - LEGITTIMITA' DEL D.D. n. 2021 del 2018 E DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il D.Lgs. 13/04/ 2017 n. 64, art. 14 e ss., demanda al MIUR e al MAECI, con decreto adottato di concerto, la definizione dei requisiti culturali e fondamentali dei Dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da destinare all'estero, nonché le attività di formazione di detto personale. Con D.I. n. 634 del 2 ottobre 2018 e successivo Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento MIUR prot. 2021 del 20 dicembre 2018 si offriva diretta attuazione delle norme previste dal decreto legislativo citato.

Erroneamente il Tribunale ha applicato il principio di parità di trattamento al caso di specie, posto che l'oggetto della selezione di che trattasi non è finalizzata alla assunzione in ruolo (ruolo già posseduto dai partecipanti alla stessa), bensì ad una modifica della prestazione lavorativa.

Sotto tale profilo, appare certamente giustificata la previsione della maturazione del requisito richiesto del servizio maturato nel ruolo, necessitando la partecipazione alla procedura selettiva in questione della

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f4327315

previa stabilità conseguente al superamento del periodo di prova. Solo con tale positivo giudizio e la maturazione successiva del periodo richiesto può ragionevolmente integrarsi il presupposto per l'assegnazione all'estero.

Non appare corretta la sovrapposizione della procedura di selezione del personale da destinare all'estero ad una procedura concorsuale di reclutamento, giacché la prima differisce dalla seconda per modalità di svolgimento e finalità, ma anche ad una procedura valutativa riferibile alla mobilità/trasferimenti sul piano interno delle scuole sul territorio nazionale.

Una procedura concorsuale, ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro prima inesistente, implica una valutazione comparativa dei candidati sulla base di criteri e prove stabiliti in un bando di concorso con formazione di graduatoria finale di idonei e tutti gli adempimenti ad essa connessi.

La procedura selettiva in questione, invece, individua coloro che, già titolari di un consolidato rapporto di lavoro all'interno di un'istituzione scolastica e in possesso di conoscenze e *curricula* diversi, vantino alcune specifiche esperienze atte a presumere la loro idoneità a operare in un ambiente di lavoro con caratteristiche peculiari.

Trattandosi di procedura non aperta, bensì riservata[1] , i requisiti richiesti per

[1] Cfr. D.Lgs. n. 64/2017, art. 19: "*1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere*

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

accertare l'esperienza dei partecipanti possono essere diversi da quelli di una procedura concorsuale e stabiliti dall'Amministrazione interessata dopo una comparazione e valutazione degli interessi che ritiene rilevanti.

Sul piano generale dell'ammissibilità della procedura di selezione "riservata" o comunque, non "aperta" bandita in attuazione del D.Lgs. n. 64/2017, art. 19, giovi ricordare come la giurisprudenza costituzionale, in plurime sentenze particolarmente significative sul tema, abbia messo in rilievo, al termine di una ricognizione sui propri precedenti (sent. 225/2010, n. 61/2018 e n. 130/19) quali sono gli elementi che legittimano il legislatore statale e quello regionale a discostarsi dalla regola del concorso pubblico[2].

Orbene, come appena accennato, la disposizione censurata ha connotazioni

---

all'estero. 2. Il personale è selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il bando disciplina: a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione; b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione; c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera".

[2] Con riferimento alla natura delle "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" si segnalano: la sent. 195 del 2010, riferendosi a precedenti pronunzie in materia sembra sintetizzare tali esigenze. In primo luogo, esse debbono essere "ricollegabili alle peculiarità delle «funzioni» che il personale da reclutare è chiamato a svolgere (sentenza n. 293 del 2009)"; "devono riferirsi a specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (sentenze n. 215 del 2009 e 363 del 2006)"; "devono essere desumibili dalle funzioni svolte dal personale reclutato (sentenze n. 81 del 2006)". Si precisa, da un lato, che da tali esigenze esulano gli interessi dei dipendenti beneficiari della deroga, e, d'altro lato, che "la finalità di perequare trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti in servizio risponde ad un interesse strumentale dell'amministrazione e prescinde dalla natura delle funzioni attribuite a tali dipendenti": tale finalità non giustifica il mancato rispetto del concorso pubblico.

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

del tutto peculiari, dovendo considerarsi che nella fattispecie non si discute tanto (o solo) di pregressa esperienza in sé, ad ogni buon conto particolarmente qualificata e specifica rispetto all'attività lavorativa ordinariamente richiesta, quanto e più di esperienza accentuatamente omogenea alla posizione per la quale la procedura selettiva è bandita, a compensazione della semplificata fase "concorsuale" prevista (solo colloquio orale).

Dal punto di vista dell'eventuale illegittima restrizione del novero degli aspiranti candidati, invero l'esigibilità del requisito prescritto assicurerebbe, o perlomeno favorirebbe, una selezione meritocratica, quale derivante, in massima parte, dalla valutazione delle competenze derivante dal servizio svolto alle dipendenze della stessa Amministrazione banditrice, anticipata rispetto alla selezione concorsuale propriamente detta ed in virtù della semplificazione di quest'ultima.

Viepiù, la previsione contestata (art. 7) risponde giustappunto all'esigenza, avvertita – valga ricordarlo – in sede di attuazione di specifica delega prevista dall'art. 14 D.Lgs. citato.

Il Tribunale sovrappone la disciplina della procedura di reclutamento a quella applicabile ai fini di mobilità su sede estera, quando si verte di fattispecie eterogenee tra loro.

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0914321315

Il d.lgs. n. 64/2017, infatti, prevede una "selezione" finalizzata alla destinazione estero con collocamento fuori ruolo del docente, affatto paragonabile all'istituto della mobilità ante riforma, e, rispetto alla prima, non possono, dunque, rinvenirsi interessi primari solitamente vantabili con riferimento alla seconda, come il diritto di precedenza riconducibile ad esigenze di ricongiungimento familiare individuate dal Giudice adito.

Allo stesso modo, la possibilità di procedere ad una prima differenziazione sulla base della pregressa professionalità acquisita, desumibile dalla richiesta di un minimo di anzianità di servizio nel ruolo per il quale si partecipa, è finalizzata a legittimare gli aventi titolo a partecipare a particolari e temporanee procedure selettive per l'accesso a funzioni particolarmente qualificate sotto il profilo professionale, quale è l'assegnazione della destinazione lavorativa all'estero. È in questo caso necessario poter fare affidamento su quel bagaglio culturale e di esperienza che solo un minimo di anzianità di servizio può assicurare.

Dalla lettura combinata della tabella titoli con art. 3 del bando d.d. 2021 è chiaramente evincibile la rilevanza del solo servizio di ruolo, alcuna menzione riservandosi al "servizio pre ruolo", tale che esso non può essere considerato ai fini di valutazione ai sensi del noto principio *quod lex voluit dixit, quod non dixit noluit.*

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

Peraltro, quand'anche si volesse aderire alla tesi esposta nel ricorso, non va sottaciuto che numerose pronunce del G.O. (tra le altre, Tribunale di Venezia, sentenza n. 387 del 21/06/2017 e Tribunale di Piacenza, sentenza n.132 del 27/06/2017) che del G.A. (su tutte Cons. Stato, n. 4522/19 e TAR Lazio, n. 11164/17) hanno riconosciuto che il reclutamento a carattere straordinario del personale docente giustifica l'applicazione, qualora discendente da strumento normativo a ciò legittimato (norma primaria o sub-primaria, CCNL etc.), di criteri di selezione eventualmente più restrittivi e di un bilanciamento dei vantaggi ricevuti (la stabilizzazione, piuttosto che la semplificazione della procedura reclutativa in sé rispetto al concorso pubblico ordinario propriamente detto) con altre utilità ulteriormente a perseguirsi.

Diversamente, la partecipazione in deroga alla procedura concorsuale su descritta integrerebbe, invero, una condotta, per quanto argomentato, ingiustificatamente *contra legem*, così come un sicuro pregiudizio dell'affidamento dei soggetti controinteressati, identificabili nei soggetti individuati quali destinatari del collocamento all'estero per le medesime classi di interesse.

D'altra parte, l'ammissione di candidati sprovvisti del titolo prescritto **si** risolverebbe in una sostanziale sospensione della stessa fonte legislativa

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

primaria, concretando, in definitiva e con modalità eccessivamente afflittive per i terzi e l'Amministrazione stessa, l'elusione della natura riservata della selezione in costanza di legittimazione conseguente a norma primaria.

*

Il D.D. n. 2021/2018 ha previsto una procedura selettiva riservata per l'assegnazione al contingente estero dirigenti, docenti e personale ATA ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 – D.I. n. 634/18.

Il bando prevede che la selezione abbia luogo **per titoli e colloquio orale**.

In funzione di quanto sopra, concentrando l'attenzione sui docenti, il D.D. citato ha **distinto** tra:

a) **requisiti di partecipazione** (**art. 3 e art. 4**) per cui hanno diritto a partecipare alla procedura i docenti in possesso di un "*contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza*" e possiedano altresì i **requisiti culturali e professionali** di cui al richiamato art. 4;

b) **requisiti per ammissione al colloquio orale** a seguito della valutazione dei titoli (**art. 7**), per cui "*all'esito della valutazione dei titoli* [ex allegati 3, 4 e 5], *per il personale docente la Commissione comunica la* ***non***

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

ammissione al Colloquio *ai candidati* ***in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli***".

Da quanto testé esposto è agevole arguire che:

1) l'ammissione alla partecipazione non equivale *ex se* all'ammissione al colloquio orale;

2) l'Amministrazione può procedere in ogni momento all'esclusione per difetto dei requisiti o dei titoli richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 12, del bando.

A tale precipuo riguardo il possesso dei titoli rilevanti ai fini dell'ammissione al colloquio orale previsto ex art. 7 deve essere necessariamente messo **in correlazione** con il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di cui agli artt. 3 e 4.

I titoli valutabili ex art. 7, infatti, costituiscono una **specificazione dei requisiti culturali e professionali** di cui agli artt. 3 e 4.

Nel caso di specie, a fronte del requisito di ammissione alla procedura costituito ex art. 3 dal servizio di ruolo di almeno tre anni (al netto dell'anno di prova), il successivo art. 7 (rinviando all'allegato 3) prevede l'attribuzione di punteggio ai *Titoli di servizio* ovvero riconoscendo **due punti** (fino ad un massimo di 20 punti) **per ogni anno di servizio prestato nella classe di**

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

concorso di appartenenza o nel posto.

Proprio dalla mancata attribuzione di tale punteggio deriva l'esclusione della sig.ra Esposito.

Quest'ultima, infatti, lamenta il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della valutazione dei titoli ex art. 7 quale unico, vero, motivo di gravame avverso il D.D. n. 1492/2019.

La sig.ra Esposito ritiene dovuta – in ciò erroneamente seguita dal Tribunale - l'attribuzione del massimo punteggio attribuibile agli anni di servizio svolto sia in ruolo che in pre-ruolo.

Tale censura non merita accoglimento alcuno ed è passibile di integrale rigetto per molteplici ragioni di ordine logico-giuridico:

a) Se ai fini dell'accesso alla valutazione dei titoli (art. 3), il bando considera esclusivamente il servizio di ruolo prestato per almeno tre anni (al netto dell'anno di prova), sarebbe iniquo e contraddittorio considerare rilevante per l'ammissione al co**lloquio orale** (art. 7) il servizio pre-ruolo svolto.

La fase della valutazione titoli finalizzata all'**ammissione al colloquio orale (art. 7) è successiva e consequenziale - sia cronologicamente che logicamente - alla fase di ammissione alla procedura di valutazione dei**

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

titoli (art. 3), in cui è tenuta in considerazione solo il servizio di ruolo.

Alla luce di quanto sopra, anche al fine della valutazione dei titoli finalizzata all'ammissione al colloquio orale dovrà essere considerato solo il servizio in ruolo.

b) Al fine di ottenere il riconoscimento dei 20 punti di servizio necessari per il conseguimento dei 25 punti necessari all'ammissione al colloquio richiesti dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'allegato 3 del bando, la ricorrente ha agito in via giudiziale per conseguire, in buona sostanza, il riconoscimento di tutte le annualità svolte, sia in pre-ruolo che in ruolo.

La stessa sig.ra Esposito, invero, dichiara di avere svolto il servizio pre-ruolo dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2013/2014, in quanto immessa in ruolo dall'anno 2014/2015.

Tuttavia, la richiesta attorea di valutare tutte le annualità di servizio svolto, **sia in ruolo che in pre-ruolo**, comporterebbe:

i) il **doppio conteggio dei tre anni di ruolo** già richiesti quale titolo di accesso;

ii) **il conteggio dell'anno di prova** che, invero, non è stato considerato rilevante nemmeno ai fini dell'ammissione alla fase propedeutica dell'ammissione alla valutazione dei titoli.

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

A tale precipuo riguardo, si evidenzia che gli anni di servizio valutabili al fine dell'ammissione al colloquio orale (**art. 7**) sono gli *anni di servizio svolti in ruolo* nella medesima classe di concorso *successivi al terzo anno successivi all'anno di prova,* quale requisito di esperienza specifico che si innesta sulla medesima *ratio legis* dell'art. 3 disciplinante i requisiti generali di accesso.

Da quanto sopra, il valore di punteggio suppletivo finalizzato all'ammissione al colloquio orale (art. 7) è necessariamente il **servizio di ruolo, l'unico tipo di servizio rilevante ai fini del bando.**

*

Nell'anzianità di servizio della ricorrente non può in alcun modo essere ricompresa, agli effetti dell'ammissione alla procedura di mobiliti per cui si procede, l'anzianità pre-ruolo.

Atteso che la **mobilità a domanda** dei dipendenti delle pp.AA. è un **istituto tipico ed esclusivo del personale cd. di ruolo,** assunto a tempo indeterminato, la partecipazione alle relative procedure presuppone la specifica maturazione di un'anzianità minima di effettivo servizio di ruolo, ovvero dopo l'assunzione a tempo indeterminato ed il superamento del periodo di prova.

Quanto sopra a prescindere dall'anzianità pre-ruolo eventualmente maturata

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

e riconoscibile in sede di immissione in ruolo, in base al principio generale derivante dalle previsioni dell'art. 35, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001 nonché, per il personale della scuola, dell'art. 399, comma 3, d.lgs. n. 267194 e dello stesso art. 9 d.lgs. n. 64/2017, ad evidente finalità di contemperamento tra le esigenze del lavoratore di scegliere sede o ruolo maggiormente graditi e quelle di stabiliti della copertura dei posti in organico da parte della p.A. datrice di lavoro, sicché, a tali specifici fini, l'anzianità pre-ruolo della ricorrente non è in alcun modo comparabile o equiparabile a quella di ruolo agli effetti della clausola 4 dell'accordo quadro di cui alla direttiva CE 1999/70, e comunque l'eventuale disparità di trattamento appare giustificata da ragioni oggettive connesse alle esigenze organizzative di stabilita nella copertura dei posti, e comunque di entità limitata - in quanto relativa alla sola mobilità per l'estero - come recentemente sostenuto dal Tribunale di Pescara con la sentenza n. 45/2021.

Senza recesso da quanto sopra esposto, giova contestare la prospettazione per cui la valutazione del solo servizio in ruolo non sarebbe stato previso né dal d.lgs. 64/2017 né dal decreto interministeriale 634/2018 e contrasterebbe con le disposizioni del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che "*disciplina il Riconoscimento del servizio ali*

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

effetti della carriera al Paragrafo VII – Sezione IV –- ed all'art. 489, comma 1, stabilisce che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della presentazione".

La normativa citata per ultimo riguarda **esclusivamente** la ricostruzione di carriera, né è passibile di interpretazione estensiva.

Allo stesso modo, la possibilità di procedere ad una prima **differenziazione sulla base della pregressa professionalità acquisita**, desumibile dalla richiesta di un minimo di anzianità di servizio nel ruolo per il quale si partecipa, è **finalizzata a legittimare gli aventi titolo a partecipare a particolari e temporanee procedure selettive per l'accesso a funzioni particolarmente qualificate sotto il profilo professionale, quale è l'assegnazione della destinazione lavorativa all'estero**. È in questo caso necessario poter fare affidamento su quel bagaglio culturale e di esperienza che solo un minimo di anzianità di servizio può assicurare.

Dalla lettura combinata della tabella titoli con art. 3 del bando d.d. 2021 è chiaramente evincibile la **rilevanza del solo servizio di ruolo**, alcuna menzione riservandosi al "servizio pre-ruolo", tale che esso non può essere considerato ai fini di valutazione ai sensi del noto principio *quod lex voluit*

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

dixit, quod non dixit noluit.

* * *

Alla luce di quanto esposto, l'Amministrazioe in epigrafe rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione:

1. annullare la sentenza impugnata e per il respingere il ricorso;
2. con vittoria di spese e onorari di causa del doppio grado di giudizio

* * *

Si produce copia della sentenza impugnata ed il fascicolo telematico di primo grado (si dichiara che tali atti, scaricati dal portale telematico della Giustizia civile, sono conformi agli originali e alle copie informatiche ivi presenti).

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile, che le spese sono prenotate a debito ex art. 158 D.P.R. 115/02. Si dichiara altresì che il presente ricorso riguarda controversia di lavoro e che il contributo unificato è pari ad euro 388,50.

In caso di denegata soccombenza, attesa la prenotazione a debito, non è dovuta la maggiorazione ex art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (Cass., I Sez., 31-03-2016, n. 6284).

Bologna, 20 luglio 2021.

Laura Paolucci

AVVOCATO DELLO STATO

LAURA PAOLUCCI Firmato digitalmente da LAURA PAOLUCCI Data: 2021.09.16 12:51:32 +02'00'

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dell'art. 51, comma 1, lett. A), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia, è conforme al medesimo esemplare informatico ed equivale dunque all'originale Bologna,

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0911f432f315

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

Ruolo Gen. 547/2021

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso depositato in cancelleria in data 20/07/2021

letto l'articolo 435 C.P.C.

nomina

relatore il Consigliere Dott. CLAUDIO BISI

e fissa

l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 7.4.2022 alle ore 10,30

manda l'appellante per la notifica del ricorso e del presente decreto all'appellato.

Dispone che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato, a cura della Cancelleria, all'appellante, con avvertenza che da tale comunicazione decorrerà il termine di gg. 10 per la notifica all'appellato.

Bologna, 24 AGO. 2021

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo COCO

Il Cancelliere

Visto: Depositato in Cancelleria oggi

CORTE DI APPELLO BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
il 25 AGO 2021
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Fabiola Vasile

Il Cancelliere
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Fabiola Vasile

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dell'art. 51, comma 1, lett. A), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia, è conforme al medesimo esemplare informatico ed equivale dunque all'originale Bologna.

LAURA PAOLUCCI
Firmato digitalmente da LAURA PAOLUCCI
Data: 2021.09.16 12:50:14 +02'00'

Avvocatura dello Stato
Via Alfredo Testoni n. 6 - Bologna
Tel. 051-0569700- Fax 051-232297
PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
C.F. ads80068910373

Ct. 3913/19 LP/rl
R.G. 547/2021

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

ISTANZA

DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI

CONTROINTERESSATI

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del suo Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di questa ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6,

- Appellanti -

contro

ESPOSITO Francesca (rappresentata e difesa degli avv.ti Marco Filippo Tagariello e Michela Pignatelli)

- Appellata -

AVENTE AD OGGETTO:

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc091f432f315

riforma della sentenza n. 260/2021 del 15.04.2021 del Tribunale di Bologna.

* * *

L'Amministrazione appellante, visto il decreto datato 24.08.2021 di fissazione dell'udienza di comparizione per il 07.04.2022, fa istanza per essere autorizzata alla notificazione ai terzi controinteressati nelle forme previste dall'art. 151 c.p.c. come in primo grado.

Bologna, 12 settembre 2021.

Laura PAOLUCCI

AVVOCATO dello STATO

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dell'art. 51, comma 1, lett. A), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia, è conforme al medesimo esemplare informatico ed equivale dunque [illegible] Bologna,

LAURA PAOLUCCI

Firmato digitalmente da LAURA PAOLUCCI
Data: 2021.09.15 17:17:11 +02'00'

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0914321315

riforma della sentenza n. 260/2021 del 15.04.2021 del Tribunale di Bologna.

* * *

L'Amministrazione appellante, visto il decreto datato 24.08.2021 di fissazione dell'udienza di comparizione per il 07.04.2022, fa istanza per essere autorizzata alla notificazione ai terzi controinteressati nelle forme previste dall'art. 151 c.p.c. come in primo grado.

Bologna, 12 settembre 2021.

Laura PAOLUCCI
AVVOCATO dello STATO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Letta l'istanza,
autorizza
la notificazione nelle forme ex art 151 cpc
già disposte in primo grado ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
Bologna 13.9.2021

Il Presidente S.L.
Dr. Carlo Coco

CORTE D'APPELLO BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
14 SET 2021

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Claudia Patti

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Claudia Patti

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 comma aggiunto dell'art. 51, comma 1, lett. A), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia, è conforme al medesimo esemplare informatico ed equivale dunque all'originale Bologna.

LAURA PAOLUCCI
Firmato digitalmente da LAURA PAOLUCCI
Data: 2021.09.15 17:15:52 +02'00'

Firmato Da: LAURA PAOLUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 436dc0914432f315